

REG.N°45

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDI-

FICI DI CULTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

OPERA DI SANTA CROCE

ACCORDO

DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA

CROCE

L'anno duemilasedici (2016) e questo giorno (14) del mese di Luglio in Firenze.

Per il presente atto cui intervengono:

1) Dott.ssa Gabriella FARSI, nata a Grosseto il 29.04.1962, non in proprio ma quale Direttore della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello statuto e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in esecuzione della deliberazione n. 245/G del 28.06.2016, esecutiva;

2) Dott. Angelo CARBONE, nato a Roma il 05.07.1955 e domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno C.F. 97051910582, di seguito "Fondo";

3) Dott.ssa Irene SANESI, nata a Prato il 24.09.1969 e domiciliata per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della Fabbriceria "Opera di S. Croce" (nominata con decreto, conservato in

atti, del Ministro dell'Interno datato 30.01.2015), con sede nella Basilica di S. Croce in Firenze - Piazza Santa Croce, 16 C.F. 80027770488, ente con personalità giuridica riconosciuta con attestato ministeriale del 12 giugno 1998, di seguito "Opera".

Premesso che:

- a termini degli artt. 54 e 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i beni già di proprietà del Fondo per il Culto, sono stati trasferiti al Fondo Edifici di Culto; il Fondo è proprietario in Firenze, tra gli altri beni, della Basilica di Santa Croce, di cui all'allegata planimetria parte integrante del presente atto, degli arredi sacri e delle opere d'arte ivi custoditi;

- il Comune è proprietario di porzioni dell'ex convento del complesso di Santa Croce, di cui all'allegata planimetria parte integrante del presente atto, compresi i locali in uso ai religiosi, gli spazi dell'ex Noviziato, il Chiostro di Arnolfo, il chiostro del Brunelleschi e il Museo, nel quale sono esposte opere d'arte di proprietà comunale aventi a vario titolo diversa provenienza comunque estranei al complesso conventuale soppresso ed opere d'arte di proprietà del Fondo, già di pertinenza della Basilica;

- in base alla normativa vigente con atto del 19 ottobre 2012, la chiesa, la sacrestia e le strette pertinenze, il tutto come meglio sopra individuato sono stati concessi in uso a fini di culto ai Frati Minori Conventuali da parte del Fondo;

- l'Opera, costituita nel XIV sec. e ricostituita con decreto granducale 14 dicembre 1814, è ente con personalità giuridica ed è amministrata secondo le norme di legge e regolamentari che disciplinano le fabbricerie;

- l'Opera svolge la sua attività, secondo le sue attribuzioni tradizionali

e il riconoscimento degli organi civili ed ecclesiastici interessati, in ordine

alla Basilica di Santa Croce in Firenze e al relativo complesso monumen-

tuale, nonché alle opere ed arredi ivi conservati;

- Il Protocollo di intesa del 19 aprile 2012 sottoscritto tra il Fondo e il Comune ha previsto l'avvio di una collaborazione tra le parti tesa alla promozione della cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico di rispettiva competenza, tra cui il complesso monumentale di Santa Croce;

- In data 17 gennaio 2013, in esecuzione della delibera di Giunta n. 439 del 2012, è stato siglato tra Fondo, Comune e Opera Santa Croce l'Accordo sperimentale di valorizzazione del Complesso di Santa Croce qui interamente richiamato della durata di tre anni per la gestione unitaria da parte dell'Opera delle attività connesse alla pubblica fruizione del valore spirituale e culturale dei beni, che nell'ambito del complesso di Santa Croce, risultano di proprietà rispettivamente del Fondo e del Comune;

- La gestione unitaria del complesso ha consentito un miglioramento delle condizioni di fruizione del valore artistico e spirituale delle opere e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Il Comune, il Fondo edifici di culto e Opera Santa Croce intendono proseguire nella valorizzazione unitaria del complesso monumentale di Santa Croce.

Dato atto che:

- il Fondo intende disciplinare i rapporti con l'Opera, secondo i principi dettati dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222 cd agli artt. 30, 37 e segg. del relativo rego-

lamento approvato con D.P. R. 13 febbraio 1987, n 33;

- ai sensi del citato art. 37, l'Opera provvede ad assicurare quanto necessario per il culto anche mediante convenzione con i Frati Minori Conventuali che da sempre sono preposti all'ufficiatura della Basilica;
- conseguentemente il Comune intende regolarizzare i rapporti con l'Opera in merito alle porzioni di proprietà comunale dell'ex convento.

VISTO lo Statuto della Fabbriceria "Opera di Santa Croce" adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in seduta del 10 giugno 2008 e approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2008.

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 24 del 2004, ed in particolare l'art. 112,

si addviene alla stipula del presente atto.

ART. 1

Le disposizioni che precedono fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

La presente convenzione ha come oggetto la gestione unitaria da parte dell'Opera delle attività connesse alla pubblica fruizione del valore spirituale e culturale dei beni che, nell'ambito del complesso di Santa Croce, risultano di proprietà rispettivamente del Fondo e del Comune di cui all'allegata planimetria e segnatamente:

Beni di proprietà del Fondo:

- la Chiesa monumentale di Santa Croce, comprensiva delle cappelle in essa esistenti;
- la Cripta sottostante la chiesa;
- la Cappella de'Pazzi;

• la Sacrestia;

• i beni mobili, gli arredi sacri, i beni storici e artistici, di cui al verbale d'inventario.

Beni di proprietà del Comune:

• gli spazi dell'attuale Museo;

• il Chiostro di Arnolfo con l'inclusione del corridoio prospiciente;

• il Chiostro del Brunelleschi con il corridoio che unisce i medesimi Chiostri;

• i beni mobili e le opere d'arte aventi a vario titolo diversa provenienza, comunque estranei al complesso conventuale soppresso di cui al verbale inventario.

L'Opera si impegna ad assicurare la massima diffusione possibile delle conoscenze accumulate in ordine ai beni artistici e culturali gestiti, a mettere tutti i visitatori nella migliore condizione possibile per acquisire la piena comprensione degli aspetti artistici, architettonici, storici, religiosi e civili del complesso monumentale.

L'Opera si impegna, altresì, a realizzare tutti i servizi per il pubblico necessari a soddisfarne le esigenze e a migliorare le condizioni di fruizione del patrimonio.

ART. 3

La gestione delle attività suddette avverrà, sentito il Fondo e il Comune, secondo piani definiti annualmente, nel rispetto delle funzioni di culto e della convenzione stipulata in essere tra l'Opera e i Frati.

Il Fondo e il Comune si riservano di attivare congiuntamente o separatamente, previ specifici accordi con l'Opera, iniziative di valorizzazione an-

che d'intesa con altri Organismi, Enti ed Istituzioni culturali.

L'Opera si impegna a rendere disponibile, a titolo gratuito, per attività istituzionali del Comune e del Fondo, gli ambienti, di proprietà degli stessi, oggetto delle iniziative volte alla fruizione, richiesti con congruo anticipo.

Le parti convengono, altresì, di adottare tutte le azioni e gli strumenti atti a incrementare la fruizione del patrimonio.

Le parti danno atto che il complesso monumentale di Santa Croce è inserito nel circuito museale fiorentino della Firenze Card.

ART. 4

Eventuali, temporanei trasferimenti o prestiti a terzi dei beni mobili affidati ai sensi dell'art. 2, dovranno essere autorizzati dagli enti proprietari, sentiti il Rettore, per i beni di proprietà del Fondo, e l'Opera.

Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive nonché l'utilizzazione dei beni del F.E.C. per eventi quali mostre, concerti ecc. saranno autorizzate dall'Opera secondo quanto disciplinato dalla circolare n. 02/2008 del 6/2/2008 della Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto.

Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive nonché l'utilizzazione dei beni del Comune per eventi quali mostre, concerti ecc. saranno oggetto di specifici successivi accordi tra Opera e Comune.

ART. 5

La presente convenzione troverà applicazione per cinque anni.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza si fa obbligo alle parti di incontrarsi per stabilire la durata e le condizioni dell'eventuale rinnovo ovvero nuove condizioni e modalità della Convenzione.

Qualora entro i termini indicati al precedente comma non dovesse essere confermata la presente convenzione, si prevede una prorogatio di almeno sei mesi per poter riformulare un nuovo rapporto convenzionale.

Trascorsi i sei mesi di prorogatio ove non sia stata concordata una nuova formulazione, il contratto si intenderà comunque risolto.

La presente convenzione si intende revocata quando l'utilizzazione dei beni sia in contrasto con le finalità previste dalla convenzione stessa; in tale ipotesi il Fondo e il Comune, previa diffida, comunicano all'Opera le determinazioni assunte.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate, previo accordo fra le parti, in qualsiasi momento

ART. 6

Ai sensi dell'art. 15 della legge 848/1929 e dell'art. 37 del citato regolamento 13 febbraio 1987, n 33, sono a carico dell'Opera gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'art. 2, nonché la conservazione, il restauro, la tutela e la diligente custodia degli stessi.

L'Opera deve, altresì, curare la realizzazione di opportune misure di prevenzione per garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza del patrimonio nonché la corretta inventariazione e catalogazione dei beni.

L'Opera nella sua attività di tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio medesimo si attiene ai livelli tecnici, scientifici e museografici disciplinati dalla vigente normativa in materia di beni culturali e si impegna a tale fine a ricorrere a soggetti dotati di adeguata competenza tecnica e professionale.

Tutte le attività di tutela, conservazione e valorizzazione, anche se finan-

	ziate da terzi, dovranno formare oggetto di un programma annuale concordato tra il Fondo, Comune e l'Opera, per i beni di rispettiva proprietà,	
	acquisiti i necessari pareri ed autorizzazioni dei competenti Organi del MI-	
	BACT.	
	Per interventi a carattere eccezionale - non compresi nel programma di	
	cui al precedente comma - verrà data tempestiva comunicazione al Fondo	
	da parte dell'Opera, per concordare gli opportuni provvedimenti.	
	Interventi di miglioria e addizioni effettuati dall'Opera saranno preventiva-	
	mente comunicati agli enti proprietari, anche se eseguiti con spese a cari-	
	co dell'Opera stessa. Allo scadere della durata del presente atto si inten-	
	dono acquisite alla proprietà del Fondo e del Comune, senza diritto al rim-	
	borso o indennizzo alcuno tutte le migliorie e addizioni apportate agli im-	
	mobili e per le quali, comunque, il Fondo e il Comune non abbiano assun-	
	to specifico impegno.	
	Resta salva la facoltà per l'Opera di togliere, alla fine della concessione,	
	le addizionali che siano separabili senza nocumento all'immobile.	
	Sono altresì a carico dell'opera gli oneri relativi:	
	• alle utenze per le erogazioni dei servizi (a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo vengono indicati acqua, energia elettrica, telefonia, ecc) neces-	
	sari alla realizzazione delle attività indicate nell'art. 2, nonché le spese di	
	riparazione degli eventuali danni causati agli impianti per imperizia, cattivo	
	uso ovvero arrecati dai visitatori;	
	• alle misure di sicurezza;	
	• alla pulizia dei locali interessati alla fruizione;	
	• a polizze assicurative, per la copertura sia dei rischi in relazione ad	

eventuali danni sui beni oggetto del presente accordo e quelli derivanti dalle attività esercitate nell'ambito degli stessi, sia della responsabilità civile nei confronti dei terzi.

ART. 7

Per l'adempimento dei fini istituzionali, l'Opera provvede con le seguenti entrate finanziarie:

- entrate provenienti dai proventi della gestione unitaria del complesso;
- entrate derivanti da contributi dello Stato, Enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da elargizioni o donazioni, a qualsiasi titolo, a favore della fabbriceria;
- altre entrate eventuali e diverse.

ART. 8

L'Opera dovrà corrispondere entro il 30 novembre di ogni anno rispettivamente, al Fondo e al Comune, gli importi di € 100.000,00 (centomila) e di € 50.000,00 (cinquantamila), quale partecipazione alle entrate derivanti dalla gestione unitaria del complesso monumentale, nel quadro dei rispettivi fini istituzionali.

ART. 9

Le parti si impegnano a riunirsi periodicamente per verificare l'effettiva realizzazione delle iniziative concernenti la fruizione e la valorizzazione del complesso monumentale, nonché per concordarne di nuove.

ART. 10

Il presente atto è subordinato all'approvazione ministeriale da effettuarsi con apposito decreto, trasmesso al Presidente dell'Opera e al Comune.

Copia del presente atto e del relativo decreto ministeriale sono trasmessi

al Rettore della Basilica.

ART. 11

Le spese del contratto, esente dall'imposta sul bollo ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 460/1997, sono a carico dell'Opera.

Contestualmente alla firma del presente atto viene acquisita la dichiarazione in materia di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, appositamente stipulata dall'Opera.

Al presente contratto si allega la planimetria di cui all'art. 2. Il verbale inventario dei beni mobili di cui all'art. 2 è conservato agli atti della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente accordo ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli sui requisiti delle altre parti contraenti. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione dell'Accordo con ogni conseguenza di legge ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale.

Il presente atto viene sottoscritto a mezzo di firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2bis della L. 241/90 integrato dall'art. 6, comma 2, del d.l. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 ed ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

